

Non imponibili i dividendi distribuiti dall'Italia alla controllante Svizzera.

E' intervenuta lo scorso 15 febbraio 2019 la risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello N.57 in relazione al trattamento fiscale dei dividendi distribuiti da una società Italiana a favore di una holding residente in Svizzera.

In particolare, l'Agenzia ha ribadito la possibilità di esentare i dividendi distribuiti dalla ritenuta prevista dall'articolo 27, comma 3-ter, del D.P.R. n. 600 del 1973, confermando l'applicazione dei benefici derivanti dalla c.d. Direttiva "Madre-Figlia" (art. 15 dell'Accordo tra Unione Europea e Svizzera del 26 ottobre 2004) che sanciscono una completa neutralità fiscale rispetto a tali flussi reddituali, sia pure in presenza di determinati presupposti di carattere soggettivo e oggettivo.

L'Agenzia è intervenuta, pertanto, per chiarire che il beneficio convenzionale si applica nelle ipotesi in cui sussistano tutte le condizioni previste dall'intesa, tra le quali la necessità che i soggetti interessati non godano di speciali regimi di esenzione dall'imposta diretta.

Nel caso in esame, la società controllante Svizzera aveva rinunciato già dal 2017 ai privilegi fiscali che (invero ancora per poco tempo) il Fisco Svizzero concede alle società "holding", con una tassazione diretta solo a livello Federale dei redditi ed una completa esenzione in ambito Cantonale e Comunale.

Per il che, il rientro della società Svizzera nell'alveo tributario standard previsto dalla normativa domestica per le persone giuridiche, ha quale conseguenza che i dividendi ricevuti dalla controllata Italiana siano assoggettati ordinariamente ad imposta secondo il principio della c.d. "riduzione per partecipazioni", la cui *ratio* è del tutto analoga al privilegio d'affiliazione applicato in Italia e, pertanto, non inquadrabile in un regime fiscale di favore.